

La detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno

Gentile cliente,

in questo fine anno 2019 occorrerà monitorare attentamente **l'arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo ([articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#)).

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'Iva è determinato dall'esigibilità dell'imposta, individuata dall'**effettuazione dell'operazione** ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente (al fine della detrazione) deve annotare in un **apposito registro le fatture** e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione nel registro Iva acquisti, di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#), devono risultare la **data della fattura** o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, **nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta** distinti secondo l'aliquota.

La regola della **detrazione Iva a fine anno** (negli altri mesi il termine per la detrazione rimane il ricevimento della fattura entro il 15 del mese successivo) richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019)** che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella **liquidazione Iva del mese di gennaio 2020**,
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019**: per tali fatture è **possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020,
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente **non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata** dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Per l'individuazione del **termine di ricezione della fattura** e la verifica dell'eventuale **mancata ricezione della fattura di acquisto**, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al [provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018](#), come modificato (da ultimo) dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019**: *"dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il Sdl recapita la fattura elettronica al **soggetto ricevente** e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una **ricevuta di consegna della fattura elettronica** che contiene anche l'informazione della **data di ricezione da parte del destinatario**".*

In alcuni casi la **consegna della fattura elettronica da parte del Sdl** non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- ♦ il **canale telematico** (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) **non è attivo e funzionante**,
- ♦ la **casella Pec indicata risulta piena o non attiva**,
- ♦ il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal Sdl.

In questi casi il Sdl rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate**, comunicando tale informazione, **unitamente alla data di messa a disposizione del file**, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente **che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata**.

In tale circostanza, ai fini fiscali la **data di ricezione della fattura** è rappresentata dalla **data di presa visione della stessa** sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il **momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva** per il cliente.

Il Sdl comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Pertanto, con questo meccanismo di detrazione "differita" potrebbe verificarsi la situazione di dover versare più IVA per il 2019 e potersi detrarre l'IVA sugli acquisti solamente nell'anno nuovo. In caso di acquisti con importi IVA ingenti potrebbe essere il caso richiedere al fornitore l'invio delle fatture in data antecedente al 27 dicembre (dati i 5 giorni di tempo dell'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione e la consegna), al fine di poter detrarre subito l'IVA sugli acquisti.

Cordiali saluti